



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 07.01.2021

Info/04/DECRETO MILLEPROROGHE: le proroghe ambientali- Nessuna proroga sulla nuova classificazione dei rifiuti

<p style="text-align: center;">DECRETO MILLEPROROGHE: LE PROROGHE AMBIENTALI NESSUNA PROROGA SULLA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI</p>

Sulla G.U. n. 232 del 31 dicembre 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183 recante **“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea** (c.d. decreto Milleproroghe), che è entrato in **vigore il 31 dicembre 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del n.323 del 31 dicembre 2020.

Precisiamo subito non sono state previste come ci si aspettava, proroghe in relazione alle novità relative alla classificazione dei rifiuti urbani contenute negli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli allegati L -quater e L -quinqies del D.L.vo 152/2006 (come modificato dal D.L.vo 116/2020) che pertanto restano applicabili, come previsto dal testo di legge, **dal 1° gennaio 2021.**

Tuttavia riguardo alla più urgente problematica che si è generata a seguito a questa innovazione (relativa al trasporto di tali rifiuti) si ricorda, come comunicato nella ns. precedente infoAMIS (invio allegato alla presenta), che l’Albo gestori ha precisato che possono continuare ad essere trasportati in categoria 4.

Informiamo comunque sulle Il provvedimento, in particolare, all’**articolo 15** differisce alcuni **termini in materia ambientale** riguardanti:

- Convenzioni Sogesid – comma 1;
- Bonifiche Regione Sicilia – comma 2;
- Bonifica dello stabilimento Stoppani – comma 3;
- Autorizzazioni di spesa per il GdL ministeriale in materia di “end of waste” – commi 4 e 5;
- **Etichettatura degli imballaggi** – comma 6

Riguardo a quest’ultimo punto si segnala fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l’applicazione relativa all’etichettatura imballaggi secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta

informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi (art. 219 D.lgs 152/2006 e smi).

Al comma 6, difatti, la norma **sospende, fino al 31 dicembre 2021**, le norme del primo periodo dell'art. 219, comma 5 del D. Lgs. 152/06, il quale, recentemente modificato dal D.L.vo 116/2020, aveva imposto nuovi obblighi di etichettatura stabilendo che *“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”*.

Il provvedimento interviene anche con alcune proroghe in materia di appalti (art. 13) e a misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall’UE.

Infine vengono prorogati i termini disposti in alcuni provvedimenti legati all’emergenza COVID-19, riportati in Allegato 1 al provvedimento, relativi a: produzione mascherine (art. 15, comma 1 DL 18/2020), trattamento dati personali nel contesto emergenziale (art. 17-bis, c1 e 6 DL 18/2020), incontri in videoconferenza (art. 73 DL 18/2020), sorveglianza sanitaria datori di lavoro (art. 83 DL 34/2020 come convertito in legge), durata Commissario straordinario Covid (art. 122, c.4 DL 18/2020), lavoro agile (art. 90 DL 34/2020 come convertito in legge), La proroga è sino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021.

Il decreto, in vigore dal 31 dicembre 2020, dovrà essere convertito in legge entro il 1° marzo 2021.

Il testo del Decreto Milleproroghe su :

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/31/20G00206/sg>

Sempre in materia di proroghe, segnaliamo che la legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha recentemente **prorogato al 1° luglio 2021 l’applicazione della c.d. plastic tax** introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, che aveva appunto previsto la nuova imposta sui MACSI, ovvero sul consumo dei manufatti con singolo impiego.

Come noto, l’imposta è destinata a chi produce, acquista o importa questo tipo di prodotti, e ammonta a 45 centesimi al chilo. Le modalità di attuazione dell’imposta avrebbero dovuto essere definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane, che non è ancora stato emanato. Anche per questo motivo, il decreto “Rilancio” aveva già rimandato una prima volta l’entrata in vigore della plastic tax al 1° gennaio 2021.